

---

# BANCA FAMIGLIA DIFESA

## Polizza per l'Assicurazione della Responsabilità civile e Tutela giudiziaria della Famiglia

---

Contraente:  
Polizza N.



Systema Compagnia di Assicurazioni S.p.A - Sede sociale: 20161 Milano Via Senigallia, 18/2  
- Capitale Sociale € 5.164.600,00 interamente versato - Codice Fiscale, Partita I.V.A.  
e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano: 08543850153 Impresa  
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dei Rami Danni con D.M. del 1/6/1988  
Gruppo FONDIARIA - SAI - Direzione e coordinamento FONDIARIA - SAI S.p.A.



## Informativa al Contraente

predisposta ai sensi dell'art. 123 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 175  
ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997

**Informazioni relative all'Impresa** Il contratto è concluso con Systema Assicurazioni S.p.A. avente sede legale in Italia in 20161 Milano Via Senigallia n. 18/2.  
La Società Systema Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa a norma dell'art. 65 R.D.L. 29.04.1923 n. 966.

**Informazioni generali relative al contratto** **Legge applicabile**  
Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. N. 175/1995, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. Systema Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

### Reclami in merito al contratto o ai sinistri

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società,

*Direzione Relazioni Esterne e Comunicazione - Servizio Clienti:*

Via Lorenzo il Magnifico n. 1, 50129 FIRENZE

Fax: +39.055.4792044

e-mail: [reclami@milass.it](mailto:reclami@milass.it)

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela Utenti, via del Quirinale 21, 00187 ROMA, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

### Termine di prescrizione dei diritti

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

***Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.***



## Informativa

***Dati personali comuni e sensibili ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196***

*In conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato Codice), la sottoscritta Società - in qualità di Titolare - La informa sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (art. 7 del Codice)*

### **1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative**

La Società tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa già detenuti, per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto, nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nell'ambito della presente finalità il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali.

In tal caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potrà essere:

- obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.

Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la Società non potrà concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o gestire e liquidare i sinistri.

## Polizza n.

### **2. Trattamento dei dati personali per finalità promozionali/commerciali**

In caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di profilazione della Clientela, di informazione e promozione commerciali di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato.

In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sarà esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo l'espletamento delle attività indicate nel presente punto.

### **3. Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.

La Società svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni alla Società stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati:

- a) conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili o di incaricati, tra i quali indichiamo gli Agenti della Società, i dipendenti o collaboratori della Società stessa addetti alle strutture aziendali nell'ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. L'elenco aggiornato dei responsabili e delle categorie di incaricati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (\*);
- b) in totale autonomia, in qualità di distinti Titolari.

### **4. Comunicazione dei dati personali**

- a) I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 o per obbligo di legge agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi Pensione; organismi associativi (ANIA e, conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e consorzi propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
- b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2 a Società del Gruppo FONDIARIA-SAI (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), a Società specializzate in promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

L'elenco dei soggetti a cui sono comunicati i dati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (\*).

### **5. Trasferimento di dati all'estero**

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

### **6. Diritti dell'interessato**

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Per l'esercizio di tali diritti Lei potrà rivolgersi al responsabile pro-tempore della Direzione ICT del Gruppo FONDIARIA-SAI c/o Ufficio Privacy (fax 011.6533613), che potrà essere nominativamente individuato nell'elenco dei Responsabili (\*).

(\*) elenco disponibile sul sito [www.systemassicurazioni.it](http://www.systemassicurazioni.it), presso le Agenzie della Società o l'Ufficio Privacy del Gruppo FONDIARIA-SAI (fax 011.6533613)



SCHEDA DELLA POLIZZA N.

**Banca Famiglia Difesa**

Autorizzazione

codice cliente

AGENZIA

Polizza per l'assicurazione  
della Responsabilità Civile  
e Tutela giudiziaria della Famiglia

**Mod. 11005 Ed. 02.2004**

Convenzione Azienda

Contraente

Codice fiscale o Partita I.V.A.

Indirizzo

C.A.P.

Località

Prov.

**Durata  
del contratto**

Decorrenza dalle ore 24 del giorno mese anno Scadenza alle ore 24 del giorno mese anno

Scadenza prima quietanza giorno mese anno Rateazione Durata anni giorni

Polizza sostituita Numero

**Caratteristiche  
del rischio**

Ubicazione

C.A.P.

Località

Prov.

**Dichiarazioni  
del Contraente**

Il Contraente dichiara che:

- nel triennio precedente non si sono verificati sinistri;

## Garanzie e Premio

**Responsabilità  
civile**

**Massimale per sinistro 300.000,00**

**Tutela  
Giudiziaria**

**Massimale per sinistro 5.000,00**

Totale Imposte

**Totale Premio** (imposte incluse)

**Condizioni e  
allegati**

Sono operanti le condizioni particolari

e gli allegati

**Premio prima rata**

Premio netto

Accredito per sostituzione

Conguaglio

Accessori

Imposte

Totale

Si dichiara di  
aver ricevuto oggi

giorno mese anno

l'importo totale del premio\*

**Systema Assicurazioni S.p.A.**



## DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Systema Assicurazioni S.p.A. presta le garanzie indicate nella scheda di polizza alle Condizioni Generali e Particolari di assicurazione Mod. 11005 ed. 02.2004.

Il Contraente dichiara di conoscere le anzidette Condizioni di Assicurazione e di non avere ricevuto altri documenti ad integrazione del contratto composta da N. \_\_\_\_\_ pagine e che lo stesso non contiene cancellature e/o rettifiche.

Preso atto dell'informativa ricevuta il Contraente, ai sensi degli artt. 23, 26 e 43 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196:

### acconsente

- al trattamento, da parte del Titolare e degli altri soggetti della Catena Assicurativa, dei dati personali sia comuni sia sensibili che lo riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice, nonché alla prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali;
- al trasferimento degli stessi dati all'estero (Paesi UE e Paesi extra UE);

### NON acconsente (°)

- al trattamento, dei dati personali comuni che lo riguardano per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi di Società del Gruppo FONDIARIA-SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato;
- al trasferimento degli stessi all'estero (Paesi UE e Paesi extraUE) per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi delle Società del Gruppo FONDIARIA-SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato.

(°) (ove l'Interessato NON intenda dare il proprio consenso al trattamento e trasferimento all'estero dei suoi dati personali per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale, nonché di indagine sul gradimento circa la qualità dei prodotti e/o servizi ricevuti e di ricerche di mercato, deve premettere la parola "NON" alla parola "acconsente").

Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Data \_\_\_\_\_

IL CONTRAENTE

Systema Assicurazioni S.p.A.



Ai sensi degli artt. 1341 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente quanto segue:

- a) delle "Norme che regolano l'assicurazione di responsabilità civile" i capitoli "Denuncia del sinistro" e "Gestione delle vertenze";
- b) delle "Norme che regolano l'assicurazione di Tutela Giudiziaria" il capitolo "Gestione del sinistro";
- c) delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" gli articoli: **Art. 1** - Durata del contratto (e tacita proroga dello stesso); **Art. 2** - Pagamento del premio (e risoluzione automatica); **Art. 5** - Avviso di sinistro (utilizzo del numero verde); **Art. 6** - Esistenza di coperture con altri assicuratori.

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara inoltre di avere ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, la nota informativa di cui all'art. 123 del D.Lgs. 17.03.1995 n. 175 ed alla circolare ISVAP n. 303 del 02.06.1997.

IL CONTRAENTE

**Per informazioni sulla polizza l'Assicurato può rivolgersi al numero verde 800 996924**

---

## Definizioni

---

**"Assicurato"**: il Contraente, il coniuge o convivente more uxorio, altre persone con lui conviventi, i figli minorenni anche se non conviventi.

**"Terzi"**: sono le persone diverse dagli assicurati.

**"Abitazione"**: l'intera costruzione edile o la parte di essa, eccettuato il terreno, ubicata sul territorio della Repubblica Italiana, adibita a dimora dell' Assicurato, ivi compreso lo studio privato se facente parte dell'abitazione.

Nel caso di abitazioni in fabbricati plurifamiliari sono comprese anche le quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

Rientrano in questa voce le dipendenze, anche se separate dall'abitazione, quali cantine, soffitte, box, rimesse, ripostigli, gli alberi di alto fusto, le recinzioni in muratura e le cancellate.

**"Sinistro"**: relativamente alla garanzia di Responsabilità civile, il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**"Sinistro"**: relativamente alla garanzia di Tutela Giudiziaria, la controversia prevista al capitolo "Garanzie prestate" riportato nella presente polizza.

**"Capitale assicurato"**: relativamente alla garanzia di Tutela Giudiziaria, è l'importo delle prestazioni pecuniarie previste dal contratto.

**"Società"**: relativamente alla garanzia di Tutela Giudiziaria, indica SYSTEMA - Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

---

## 1 Norme che regolano l'assicurazione in generale

---

### 1 Durata del contratto

La durata del contratto è annuale. In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera R.R. spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato di anno in anno.

### 2 Pagamento del premio - decorrenza del contratto

Il versamento delle rate di premio viene effettuato tramite autorizzazione di accredito sul conto corrente bancario di Systema presso la Banca. La prova del pagamento è data da tale accredito in conto corrente: SYSTEMA non ne rilascia quindi quietanza.

Il contratto è concluso e decorre dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno di pagamento.

Premesso che la sottoscrizione della presente polizza è riservata esclusivamente ai Clienti della Banca, qualora nel corso del contratto venga a mancare la predetta condizione, l'assicurazione resterà comunque in vigore sino alla scadenza del periodo per il quale è stato pagato il premio; a tale scadenza si intenderà cessata e priva di ogni effetto ed il contratto sarà automaticamente risolto.

---

### **3 Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo quanto espressamente previsto alle singole garanzie, nonché dall'art.1914 del Codice Civile, a nessun titolo SYSTEMA potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

---

### **4 Aggravamento del rischio - diminuzione del rischio**

Il Contraente/ Assicurato ha l'obbligo di dare immediato avviso a SYSTEMA di ogni variazione dei dati rilasciati in sede di assunzione del rischio e di preventivo. In difetto, nel caso in cui l'omessa comunicazione di tali mutamenti dovesse comportare un aggravamento del rischio tale che, se conosciuto al momento della conclusione del contratto, SYSTEMA non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato, si applica il disposto dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Nel caso di diminuzione del rischio, SYSTEMA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

---

### **5 Avviso del sinistro**

Il Contraente/ l'Assicurato, deve dare immediato avviso del sinistro telefonando al Numero Verde **800-448.448** della Centrale Operativa di SYSTEMA la quale fornirà le istruzioni necessarie alla denuncia ed alla gestione del sinistro stesso.

---

### **6 Esistenza di coperture con altri assicuratori**

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma degli indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, SYSTEMA è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

---

### **7 Imposte e tasse**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso discendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato da SYSTEMA.

---

### **8 Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.

## 2 Norme che regolano l'assicurazione di Responsabilita' civile

SYSTEMA, fino a concorrenza della somma di € 300.000, assicura in tutto il mondo il risarcimento delle somme (capitale, interessi e spese) che l'assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali verificatisi in relazione a:

- **Fatti della Vita Privata;**

- **Proprietà e conduzione dell'abitazione, costituente dimora abituale o saltuaria** dell'Assicurato. Sono compresi i lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia nonché, in quanto committente, i danni derivanti da lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione dell'abitazione e delle sue dipendenze purché l'Assicurato non assuma la direzione dei lavori, l'impresa sia legalmente costituita e siano rispettate le disposizioni del D.L. n 494 del 14/8/1996;

- **Intossicazione e/o avvelenamenti** causati da cibi o bevande consumati in casa dell'Assicurato;

- **Proprietà ed uso di un'antenna satellitare fissa o per radioamatori** ad esclusione di:

- danni in conseguenza di comunicazioni o messaggi radiotelevisivi;
- l'interruzione di trasmissioni dovute ad interferenze provocate sulle bande assegnate ad altre emittenti;

- **Impiego di collaboratori familiari**, compresi i danni cagionati a terzi da tali collaboratori nello svolgimento delle loro mansioni. Sono compresi altresì i danni fisici subiti dagli stessi;

- **Pratica di sports in genere** a livello amatoriale/dilettantistico, comprese gare, prove ed allenamenti. Questa garanzia è prestata a parziale deroga del punto c) delle Esclusioni;

- **Pratica di modellismo**, anche a motore, esclusi i danni da interferenza radio-televisiva;

- **Pratica** di attività ricreative e dopolavoristiche a puro scopo di diletto;

- **Pratica** di attività di volontariato, purché non retribuita;

- **Proprietà, detenzione, uso di armi in genere**, da fuoco, per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;

- **Proprietà ed uso di imbarcazioni** non a motore (a remi o a vela, ivi comprese le tavole a vela) o con motore inferiore o uguale a 3 CV fiscali. Sono compresi i danni subiti dalle persone a bordo delle stesse. È esclusa la locazione anche occasionale. Questa garanzia è prestata a parziale deroga del punto b) delle Esclusioni;

- **Proprietà, possesso ed uso di velocipedi, tricicli, monopattini, carrozzelle anche azionati da motore elettrico** e comunque non assoggettati al regime di assicurazione obbligatoria della Responsabilità civile auto ai sensi della Legge n. 990 del 24/12/1969 e successive modificazioni. La presente garanzia opera esclusivamente in Italia per la circolazione del veicolo. Sono comunque esclusi i danni subiti da eventuali terzi trasportati. Questa garanzia è prestata a parziale deroga del punto b) delle Esclusioni;

- **Guida di ciclomotori, motoveicoli, autovetture o natanti**, all'insaputa dei genitori, da parte dei figli minorenni, anche se privi dei requisiti previsti dalla legge. Sono compresi i danni subiti dai terzi trasportati, qualora non coperti da assicurazione obbligatoria per la circolazione. Non sono risarciti i danni subiti dal veicolo stesso. Questa garanzia è prestata a parziale deroga del punto b) delle Esclusioni;

- **Proprietà, possesso, impiego di animali da sella** esclusi i danni subiti dalle persone che cavalcano. La garanzia è estesa all'uso di calessi e comprende i danni subiti dalle persone trasportate, con esclusione in ogni caso dei danni provocati da animali la cui proprietà e/o possesso sia riconducibile ad attività aziendali, commerciali, professionali;

---

• **Proprietà, possesso ed uso di:**

- **animali domestici non esotici;** sono comunque esclusi gli esemplari di provata ferocia nonché gli animali di uso agricolo e/o professionale;
- **cani** esclusi gli esemplari rientranti nelle seguenti specie, compresi i meticci frutto di incroci di prima generazione: American Bulldog, Cane da pastore di Charplanina, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da Serra da Estreilla, Dogo Argentino, Fila brasileiro, Mastino Napoletano, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pit bull, Pit bull mastiff, pit bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rottweiler, Tosa Inu. La garanzia vale anche per conto di chi si serve del cane o di chi occasionalmente lo ha in custodia, escluse comunque le figure e/o attività professionali;

**Sono esclusi dall'assicurazione i danni:**

- a) cagionati dolosamente;
- b) derivanti dalla proprietà, uso, guida di veicoli a motore, natanti, aeromobili, apparecchi per il volo;
- c) derivanti dalla partecipazione a gare e competizioni e relative prove svolte sotto l'egida delle rispettive federazioni;
- d) derivanti dalla pratica del parapendio;
- e) alle cose che gli Assicurati detengano a qualsiasi titolo;
- f) da furto nonché a cose altrui da incendio, scoppio ed esplosione di beni di proprietà degli Assicurati o da loro detenuti;
- g) inerenti ad attività professionali;
- h) da inquinamento dell'ambiente;
- i) derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi;
- l) dall'esercizio dell'attività venatoria;
- m) cagionati da fuoriuscita di acqua se determinati da guasti, rotture, occlusioni o gelo di impianti idrici, igienici e di riscaldamento, nonché i danni da trabocco di fognatura, da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- n) danni derivanti da asbestosi.

---

**Gestione delle vertenze - spese legali e peritali**

SYSTEMA assume, fino a termine del giudizio in corso, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, sostenendone le spese sino ad un importo pari al quarto della somma assicurata.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra SYSTEMA e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

SYSTEMA non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

---

**Denuncia del sinistro**

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso a SYSTEMA al numero verde 800.448.448 entro dieci giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

Deve poi far seguire la denuncia scritta che deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, se possibile, quello dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.

Il Contraente/Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi a difesa.

La denuncia deve essere accompagnata dal certificato anagrafico di stato di famiglia rilasciato da non più di tre mesi o da idonea autocertificazione.

---

**Estensione territoriale**

La presente garanzia vale in tutto il mondo, tranne ove sia stato esplicitamente indicato.

---

## 3 Norme che regolano l'assicurazione di Tutela Giudiziaria

---

### Oggetto della garanzia

La Società assume a proprio carico, entro il limite del massimale per annualità stabilito in Polizza ed alle condizioni di seguito indicate, l'onere delle spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia.

Esse sono:

- a) le spese per l'intervento di un legale;
- b) le spese peritali di parte e/o d'ufficio;
- c) le spese di giustizia nel processo penale;
- d) le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato/Contraente.

---

### Garanzie prestate

Con riferimento a quanto previsto all'Oggetto della garanzia, quest'ultima riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nell'ambito della Vita Privata extra-professionale dell'Assicurato e si riferisce ai seguenti casi:

- 1) controversie per danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato per fatto illecito di altri soggetti;
- 2) controversie per danni extracontrattuali cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato;
- 3) difesa penale dell'Assicurato per delitto colposo o contravvenzione;
- 4) controversie relative alla proprietà o locazione della unità immobiliare costituente la dimora abituale dell'Assicurato;
- 5) controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a € 250,00 (duecentocinquanta/00)
- 6) controversie individuali di lavoro con i collaboratori domestici

L'assicurazione opera anche per la difesa penale per reato doloso; in questo caso la Società rimborserà le spese di assistenza legale sostenute solo a condizione che l'Assicurato sia prosciolto in istruttoria o assolto con sentenza passata in giudicato, esclusa ogni altra forma di estinzione del reato. La garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto al successivo punto "esclusioni".

---

### Esclusioni

L'assicurazione non vale per:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti, ecc.);
- c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate;
- d) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
- e) le spese per procedure arbitrali salvo che siano specificatamente previste.
- f) controversie individuali di lavoro dell'Assicurato;
- g) altri procedimenti civili o penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento della attività professionale dell'Assicurato;
- h) controversie inerenti l'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori;
- i) procedimenti civili o penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento delle attività necessarie ad assolvere compiti e funzioni di cariche pubbliche/private e politiche;
- j) controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e donazioni;
- k) vertenze di separazione e/o divorzio;
- l) rischi comunque coperti da altra assicurazione;
- m) controversie riferite all'uso o proprietà di qualsiasi mezzo di locomozione;
- n) vertenze contrattuali riferite ad operazioni di acquisto di beni immobili e beni mobili soggetti a Pubblico Registro;
- o) controversie nei confronti di Istituti o Enti Pubblici di Assicurazione, Previdenza e di Assistenza Sociale;
- p) vertenze contrattuali in materia di assicurazioni private;
- q) controversie relative a danni da inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale.
- r) controversie di natura contrattuale nei confronti della Società;
- s) controversie relative ad operazioni finanziarie in ogni senso intese;

---

### **Inizio e termine della garanzia**

La garanzia viene prestata per i Sinistri che siano denunciati entro 12 mesi dalla data di cessazione del contratto e determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della stessa e precisamente:

- dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
- trascorsi novanta giorni dalla decorrenza dell'assicurazione negli altri casi.

Ai fini di cui sopra, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

---

### **Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di S. Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi della Unione Europea e in Svizzera e sono processualmente trattate dall'Autorità Giudiziaria competente.

---

### **Gestione del sinistro**

La gestione dei sinistri viene affidata dalla Società alla EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Bruzzano – Via Senigallia 18/2 - Tel. (+39) 0264021 – Telefax (+39) 0264025484, in seguito denominata Europa Tutela Giudiziaria, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente per la denuncia e la gestione dei sinistri stessi facendo riferimento ai numeri: Tel. (+39) 0554794915 e Telefax (+39) 0554792087.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto alla Società o ad Europa Tutela Giudiziaria.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 C.C. Unitamente alla denuncia l'Assicurato deve fornire alla Società o ad Europa Tutela Giudiziaria tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.

In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società o ad Europa Tutela Giudiziaria, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al Sinistro.

L'Assicurato, con la presentazione della denuncia del sinistro, ha il diritto di indicare alla Società o ad Europa Tutela Giudiziaria un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il suo domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a giudicare la controversia.

Ove tale indicazione non avvenga, e purché non sussista conflitto di interessi con la Società o con Europa Tutela Giudiziaria, quest'ultima si intende autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato dovrà conferire il relativo mandato ed altresì consegnare tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Le stesse modalità di scelta previste per la nomina del legale si applicano per la eventuale scelta del perito di parte la cui nomina deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso di Europa Tutela Giudiziaria.

Una volta ricevuta la denuncia del Sinistro, Europa Tutela Giudiziaria metterà in atto uno o più tentativi di definizione bonaria della controversia, e ove ciò non sia possibile e sussistano comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell'Assicurato, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, Europa Tutela Giudiziaria provvederà all'incarico formale del legale come sopra prescelto.

La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole.

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare di Europa Tutela Giudiziaria, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

Per quanto riguarda le spese attinenti all'esecuzione forzata, Europa Tutela Giudiziaria tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

---

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e Europa Tutela Giudiziaria in merito alla gestione del Sinistro (anche in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale) l'Assicurato potrà scegliere:

a) che la decisione venga demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi del punto "rinvio alle norme di legge". In tal caso ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato;

b) di proseguire a proprie spese la controversia con facoltà di ottenere da Europa Tutela Giudiziaria la rifusione delle spese sostenute e non liquidate, a condizione che il risultato conseguito sia più favorevole di quello prospettato dalla Società in linea di fatto e di diritto. L'Assicurato è tenuto in ogni caso a tenere informata Europa sugli sviluppi delle azioni promosse a sostegno delle sue pretese.

La scelta di una delle due procedure esclude l'applicazione dell'altra.

Le somme recuperate per capitali ed interessi spettano integralmente all'Assicurato.

Gli onorari, le competenze e le spese liquidate saranno di spettanza invece di Europa Tutela Giudiziaria .

---

#### **Coesistenza con assicurazione di responsabilità civile**

Qualora coesista un'assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza.

---

#### **Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.



Systema Compagnia di Assicurazioni S.p.A - Sede sociale: 20161 Milano Via Senigallia, 18/2  
- Capitale Sociale € 5.164.600,00 interamente versato - Codice Fiscale, Partita I.V.A.  
e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano: 08543850153 Impresa  
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dei Rami Danni con D.M. del 1/6/1988  
Gruppo FONDIARIA - SAI - Direzione e coordinamento FONDIARIA - SAI S.p.A.